

COMUNE DI ALPIGNANO (TO)

CAPITOLATO DI POLIZZA

CYBER RISK

Società Assicuratrice:

Broker di **Aon S.p.A.**
Assicurazione: Piazza Galimberti 2/b - Cuneo

DATI ANAGRAFICI

COMPAGNIA

EFFETTO 31 OTTOBRE 2021
SCADENZA 31 MAGGIO 2024
DURATA Anni 2 MESI 7
RATEAZIONE Annuale
CONTRAENTE Comune di Alpignano
INDIRIZZO Viale Vittoria 14 10091 Alpignano

SCHEDA DI POLIZZA

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Il presente contratto è valido e va a coprire tutti i rischi derivanti dalle responsabilità Civile dei Comuni facenti parte della Unione Montana del Monviso, la cui adesione risulta dalla documentazione presente presso gli uffici della Contraente/Assicurata. In caso di nuove adesioni gli stessi si intendono automaticamente compresi ed in caso di esclusione si intendono coperti sino alla scadenza della annualità assicurativa salvo regolazione del premio a fine anno assicurativo in base gli elementi di riferimento alla presente polizza.

Data di Retroattività' anni 3 dalla decorrenza della polizza.

LIMITE AGGREGATO DI INDENNIZZO

€ 500.000,00

per ciascuno e tutti i Sinistri e in aggregato, fermi i seguenti Limiti e Sottolimiti:

LIMITI per ciascuno e tutti i Sinistri e per Periodo di Assicurazione € 500.000,00

Sezione Costi Propri € 250.000,00

Sezione Perdita di Dati e Archivi € 250.000,00

Sezione Danni da Interruzione attività

Maggiori costi supplementari: € 50.000,00

Periodo di Indennizzo 120 giorni

Franchigia temporale 12 ore

Fermo il minimo della franchigia di € 5.000,00

Sezione R.C.T. € 500.000,00

SOTTOLIMITI per ciascuno e tutti i Sinistri e per Periodo di Assicurazione

Cyber terrorismo, Cyber warfare € 250.000,00

Onorari di consulenza ed esperti € 50.000,00

Perdita di Immagine € 250.000,000

Spese Peritali € 50.000,00

Franchigia

per ogni e qualsiasi causa € 5.000,00

Limiti territoriali

Sinistri occorsi ovunque nel Mondo, eccetto Usa e Canada

DEFINIZIONI

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti vi attribuiscono il significato precisato qui di seguito:

Archivio complesso organizzato di Dati o Programmi memorizzato su Supporto informatico.

Assicurato il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione, a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società.

Attività dichiarata l'attività esercitata dall'Assicurato, come dallo stesso dichiarata alla data di sottoscrizione della Polizza, attività che dovrà comunque essere sempre conforme all'oggetto sociale.

Backup misura di ridondanza di informazioni su qualunque supporto di memorizzazione, al fine di prevenire la perdita definitiva di dati e a supporto delle procedure di Disaster Recovery, eseguita con la frequenza indicata nel questionario allegato alla presente Polizza.

Circostanze note ogni fatto, circostanza, notizia o comunicazione, noti all'Assicurato prima della stipula della Polizza, che potrebbe ragionevolmente dar luogo ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Cloud computing sistema di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet (o altro canale ad uso remoto) a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.

Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

Contraente il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Copie di sicurezza copie di backup contenenti la versione aggiornata degli Archivi originali al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura eseguita con la frequenza indicata nel questionario allegato alla presente Polizza.

Cose assicurate hardware (unità centrali e periferiche), apparecchiature elettroniche comprese quelle di servizio, portatili, oggetti connessi a internet (v. I.o.t.), Sistemi SCADA e apparati di supporto (es. UPS, sistemi di Power Supply, ecc.). Ai fini della presente Polizza (e delle relative coperture assicurative), i Programmi non sono Cose assicurate.

Cyber crime atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, la disponibilità o l'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.

Cyber terrorismo Cyber crime per scopi terroristici che siano stati accertati come tali dalle autorità nazionali ed internazionali.

Cyber warfare Cyber crime per opera di associazioni governative o paragonative (ad es. per intercettazione, alterazione e distruzione dell'informazione e dei sistemi di comunicazione nemici).

Danni alla persona morte o lesioni personali, ivi incluse sofferenze psicologiche, sofferenze mentali, lesioni dell'integrità psichica.

Danni indennizzabili danni derivanti da Cyber Crime che, a seconda della loro diversa natura e specie (Danni alla persona, Danni materiali, e Danni patrimoniali) sono previsti nella rispettiva sezione delle Condizioni Generali di Assicurazione come indennizzabili ai sensi del presente contratto.

Danni materiali la distruzione o il deterioramento delle Cose assicurate. La perdita di dati non è considerata Danno materiale.

Danni patrimoniali il pregiudizio economico non conseguente a Danni alla persona o a Danni materiali.

Dati informazioni, organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi informatici.

Dato personale qualunque informazione che permette l'identificazione diretta dell'interessato e qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, codice fiscale, dati sanitari o altre informazioni protette relative alla salute. Si intendono escluse dalla copertura assicurativa i dati personali e le informazioni che sono legalmente disponibili a chiunque in quanto contenute in archivi pubblici in Italia e all'estero.

Deep linking è l'operazione di inserire all'interno di una pagina web di un sito web un collegamento (hyperlink) alla pagina interna di un sito differente. E' detto collegamento diretto in quanto aggira la prima pagina del sito e tutte quelle intermedie.

Dipendenti i soggetti dell'organizzazione aziendale dell'Assicurato della cui opera l'Assicurato stesso si avvale, purchè sotto la propria direzione e controllo, per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza e quindi coloro che, in tale inquadramento, prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti, tirocinanti e lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro.

Diritto all'oblio si intende il diritto volto ad ottenere la cancellazione dei propri dati quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca, onde evitare la indefinita permanenza su Internet di informazioni risalenti nel tempo, in particolar modo se incomplete o non aggiornate **DOS** con l'acronimo "Denial of service" si intende un attacco informatico che mira a saturare la capacità di apparecchi e Programmi di espletare i compiti di elaborazione e/o trattazione di flussi di Dati. Sono compresi nella definizione attacchi tipo "DDoS" (distributed denial of service).

Fabbricato l'intera costruzione edile o parte di essa con tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi e opere di fondazione o interrato, contenente le Cose assicurate.

Fornitore qualsiasi fornitore esterno di servizi informatici; nella Polizza sono trattati alla stregua del Fornitore anche i cosiddetti "outsourcer" a cui vengano affidati, totalmente o in parte, i processi aziendali interni (ad es. gestore esterno dei processi informativi, gestore esterno del processo di contabilità, ecc)

Framing è l'operazione di utilizzare la struttura a frame di un sito per far comparire, all'interno di una delle cornici, la pagina di un altro sito.

Firma elettronica avanzata

particolare tipo di firma elettronica prevista dalla normativa vigente che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è connessa unicamente al firmatario;
- b) è idonea a identificare il firmatario;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Franchigia la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, indicata in Scheda di polizza.

Franchigia temporale la parte di danno indennizzabile ai sensi di Polizza, espressa in numero di giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro in base alle Condizioni di Assicurazione.

Inquinamento ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali (esempio: acqua, aria e suolo), dovuta alla presenza, anche in ciclo produttivo, di una o più sostanze scaricate, introdotte o disperse. A titolo esemplificativo, qualsiasi impatto sull'aria, sul suolo o sulle acque derivante dallo scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuga di irritanti o contaminanti solidi, liquidi, gassosi, biologici, radioattivi o termici, sia che si verifichino naturalmente o meno, ivi inclusi, fumi, vapori, fuliggine, fibre, germi, muffe, virus, scarichi, acidi, alcali, sostanze chimiche, rifiuti e altre sostanze, suoni, rumori, odori, vibrazioni, onde o cambi di temperatura tossici o pericolosi.

IoT acronimo dell'inglese *Internet of Things*, è un neologismo riferito all'estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti (wearable computing, quantified self, domotica, etc.).

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Malware software maligno progettato per infiltrarsi o danneggiare un Sistema informatico senza il consenso del proprietario.

Massimale/Limite di Indennizzo

somma indicata nel presente contratto che rappresenta la cifra massima indennizzabile dalla Società per la sezione R.C.T.

Minaccia potenziale causa di danno a un obiettivo (singolo Sistema informatico, portale, ecc.).

Manutenzione tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero, a titolo esemplificativo: la periodica manutenzione per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento degli hardware nonché l'assistenza tecnica per l'aggiornamento dei Programmi a seguito di nuove release o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso.

Normativa sulla privacy disposizioni di legge e/o di regolamento nazionali e/o comunitari (in quanto applicabili) in materia di Dati personali.

Off shore le aree coperte da mari o oceani nelle quali l'acqua fluisce e rifluisce.

Partita raggruppamento di beni o tipologia di garanzia per il quale o la quale viene indicata, ai fini assicurativi, un'unica somma assicurata.

Periodo di Assicurazione il periodo durante il quale il contratto di Assicurazione è efficace, come indicato in Scheda di Polizza.

Personale autorizzato i soggetti, interni ed esterni all'organizzazione aziendale dell'Assicurato, della cui opera l'Assicurato stesso si avvale dando loro accesso al Sistema informatico, nello svolgimento dell'attività descritta in Polizza. Per chiarezza, per personale autorizzato si intendono tutti coloro che, in ragione del rapporto contrattuale che li lega all'Assicurato (tra cui anche i Dipendenti), hanno accesso autorizzato al Sistema informatico, mandatari e consulenti, nonché Fornitori (e il relativo personale).

Polizza il documento che prova l'Assicurazione.

POS l'acronimo "point of sale" sta ad indicare un'apparecchiatura elettronica automatica diffusa in Italia e all'estero presso numerosi esercizi commerciali, mediante la quale è possibile effettuare il pagamento dei beni acquistati o dei servizi ricevuti.

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

Programmi sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Per chiarezza interpretativa del presente contratto, sia i codici che i software sono considerati Programmi. Ai fini della presente copertura sono assicurati solo i Programmi che hanno superato completamente i test con esito positivo e che durante l'esercizio giornaliero si sono dimostrati perfettamente funzionanti.

R.C.T. Garanzia (o assicurazione) Responsabilità Civile verso Terzi.

Responsabile del trattamento

Codice Privacy, art. 4, lett. g) "responsabile è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali".

Retroattività operatività della garanzia anche per eventi verificatisi prima della data di decorrenza dell'Assicurazione ma dopo la data di retroattività indicata in Scheda di Polizza.

Scheda di Polizza è il documento di sintesi delle principali informazioni inerenti all'Assicurazione.

Scoperto importo che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro, espresso in percentuale del danno indennizzabile.

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. Fa eccezione la Sezione R.C.T., ai fini della quale deve intendersi per Sinistro la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata la presente Assicurazione, avanzata da Terzi nei confronti dell'Assicurato.

Sinistro in serie pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestati in tempi diversi; in tal caso, viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.

Sistema informatico l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei Dati personali.

Sistema telematico insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati e di informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni.

Sistemi SCADA acronimo dell'inglese "Supervisory Control And Data Acquisition", cioè "controllo di supervisione e acquisizione dati": indica un Sistema informatico utilizzato per il monitoraggio e il controllo elettronico di sistemi fisici, quali impianti industriali e infrastrutture distribuite geograficamente sul territorio.

Società Compagnia Assicuratrice

Società controllate,collegate e controllanti

le società come definite dall'art. 2359 c.c.:

“Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

Standard internazionalidi sicurezza

metodologie condivise tra gli operatori che permettono alle organizzazioni di attuare tecniche di sicurezza finalizzate a minimizzare la quantità e la pericolosità delle minacce alla sicurezza informatica tra cui, a titolo esemplificativo lo standard ISO 27002.

Supporti qualsiasi strumento informatico (magnetico, ottico, elettronico) usato per conservare le informazioni in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

Terzi sono considerati terzi, ai fini dell'Assicurazione R.C.T., tutti i soggetti eccetto:

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) il Personale autorizzato che subisca il danno in conseguenza diretta delle mansioni cui è adibito e che abbia preso parte e comunque contribuito, con dolo o colpa, alle attività che hanno determinato il Sinistro;
- d) le società controllate, collegate e controllanti, come definite dall'art. 2359 c.c..

Titolare Codice Privacy, art. 4, lett. f) “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”.

Maggiori costi i costi di esercizio per la prosecuzione e la ripresa della normale attività dichiarata in Polizza conseguenti a un sinistro sostenuti durante il Periodo di Indennizzo, in eccedenza a quelli che comunque sarebbero stati sostenuti nel medesimo periodo se il Sinistro non si fosse verificato.

Periodo di Indennizzo il periodo durante il quale il Sistema informatico dell'Assicurato è compromesso e i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio dopo 12 ore dal verificarsi del Sinistro e ha la durata massima indicata in Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società ha determinato il Premio e concluso il presente contratto in base alle dichiarazioni dell'Assicurato il quale è obbligato a comunicare, con la massima diligenza, tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. In particolare, costituisce presupposto essenziale per la conclusione del presente contratto che l'Assicurato dichiari e garantisca, come in effetti dichiara e garantisce sottoscrivendo il presente contratto, di aver adottato (o di adottare entro il termine essenziale convenuto per iscritto tra le Parti), e di mantenere attive, in vigenza di Polizza, tutte le misure di sicurezza necessarie - in aderenza ai principali Standard internazionali e conformemente alla normativa in vigore in materia di sicurezza e riservatezza dei dati, con particolare riferimento al Codice Privacy ed al relativo Disciplinare Tecnico - a salvaguardare i propri dati ed il proprio Sistema informatico, a mitigarne le vulnerabilità e a prevenirne infrazioni. Qualora, durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti, eventi o circostanze che potrebbero dar origine a un Sinistro, questi dovrà fornirne immediatamente notizia scritta alla Società.

Premesso che il questionario allegato alla presente Polizza costituisce parte integrante del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c..

2. Altre Assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, qualora l'Assicurato abbia stipulato altre polizze a copertura dello stesso Rischio, la presente Assicurazione opererà a secondo rischio e obbligherà la Società, fermi restando i limiti convenuti, a tenere indenne l'Assicurato solo per l'eccedenza rispetto al limite massimo di Indennizzo totale previsto dalle polizze sottostanti.

3. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia- durata.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza ancorchè il premio venga pagato entro 60 giorni dall'effetto della stessa i premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La polizza potrà essere disdettata dalle parti ad ogni scadenza annua mediante invio pec entro sessanta giorni dalla scadenza relativa, la polizza si intende cessata alla data del 31.05.24 senza tacito rinnovo, ma l'amministrazione avrà la facoltà di richiedere la ripetizione del servizio per anni 2 inviando comunicazione scritta alla Società entro 30 giorni dalla scadenza salvo il caso di disdetta inviata tra le parti.

Sarà facoltà dell'Ente, alla scadenza contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica dello stesso, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure per la scelta del nuovo contraente e comunque non superiore ad anni uno, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto di cui al servizio in oggetto;

4. Frazionamento del Premio

Il Premio annuo è indivisibile, ma la Società può concedere il frazionamento del medesimo mediante rateazione, tuttavia con gli effetti legali di seguito previsti in caso di mancato pagamento o ritardo.

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 60 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5. Modifiche dell'Assicurazione

La Polizza e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere accettate dalla Società e provate per iscritto.

6. Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni mutamento che può aggravare il Rischio.

Ai sensi di legge, applicandosi l'art. 1898 del c.c., gli aggravamenti del Rischio non accettati dalla Società possono comportare il recesso, anche immediato, dal contratto e la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

7. Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla determinazione di un Premio minore, la Società è tenuta a rinegoziare il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 c.c.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni.

In tal caso la Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

9. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, PEC (posta elettronica certificata).

10. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

11. Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana indipendentemente dal luogo in cui si verifica il Sinistro.

11.1 Clausola Broker

Alla Società di brokeraggio AON Spa è affidata l'assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità intermediario consulente dell'Ente Contraente, ai sensi del D.LGS 07/09/2005 N. 209. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, potrà avvenire anche per il tramite dell'intermediario ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno anche essere svolti per conto dell'Assicurato dalla AON spa.

11.2 Tracciabilità dei Flussi

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto:

a - Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

b - La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

12. Copertura dei danni derivanti da Cyber Crime

L'Assicurazione è prestata a copertura dei Danni Indennizzabili subiti dall'Assicurato e previsti nelle rispettive Sezioni, causati da, derivanti da, verificatisi in occasione di o in connessione con, la condotta dolosa tenuta da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno:

1. cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un Sistema informatico o telematico, introducendosi o operando abusivamente sui medesimi;
2. cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un Sistema informatico o telematico oppure causi la distruzione, la perdita o l'accesso non autorizzato ai Dati ivi contenuti o di sua pertinenza, inserendo o trasmettendo Dati senza autorizzazione, installando abusivamente Programmi, cancellando/disabilitando l'antivirus o introducendo/diffondendo Malware nel Sistema medesimo;
3. sottragga, danneggi, cancelli o causi la perdita o alterazione di Dati o Archivi o Programmi ivi contenuti, intervenendo sui medesimi senza averne titolo o effettuando su tali Dati qualsiasi trattamento non consentito dalla legge o non conforme agli scopi della raccolta dei medesimi da parte dell'Assicurato; sono inclusi gli attacchi DOS;
4. sottragga e comunichi a soggetti non autorizzati, diffonda o renda pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione, in tutto o in parte, il contenuto di comunicazioni relative al Sistema informatico o telematico dell'Assicurato o intercorrenti tra più sistemi;
5. formi falsamente ovvero alteri o sopprima, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative al Sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi o di documenti ivi contenuti;
6. utilizzi indebitamente connettività, sia Internet che Intranet, a danno dei Sistemi informatici dell'Assicurato, ivi compresi i Sistemi SCADA;
7. s'impossessa delle Cose assicurate, sottraendole, anche con violenza e minaccia.

Tali condotte possono essere tenute anche dal Personale autorizzato, che acceda lecitamente ai Sistemi informatici e ne faccia un indebito uso.

13. Danni subiti o cagionati tramite l'impiego di Apparecchiature elettroniche di proprietà dei Dipendenti

L'Assicurazione è efficace anche con riferimento ai Danni indennizzabili subiti o cagionati dall'Assicurato a mezzo di apparecchiature elettroniche personali e di proprietà dei dipendenti, qualora le stesse siano utilizzate anche a fini lavorativi e con l'esplicito consenso dell'Assicurato.

Le condizioni di operatività di operatività della garanzia, in aggiunta a quanto previsto dall'art.45, sono fissate con i seguenti presupposti:

- a. che l'apparecchiatura sia protetta all'accesso da una password di almeno 15 caratteri alfanumerici, con scadenza minima di 90 giorni, e che la maschera di immissione della password venga visualizzata dopo una pausa di durata incrementata dopo ogni tentativo d'accesso, a protezione degli attacchi di tipo "brute-force";
- b. che l'apparecchiatura preveda il blocco automatico con password dopo massimo 15 minuti di inattività;
- c. che l'apparecchiatura possa essere resettata da remoto da parte dell'amministratore di sistema dell'Assicurato, e in automatico al massimo dopo 10 tentativi di accesso;
- d. che i dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti l'attività prestata per l'Assicurato siano protetti con sistemi di criptazione con chiave crittografica di almeno di 1024bit e standard AES;
- e. che la suddetta chiave sia protetta, in caso di eventuale trasmissione e nel caso venga memorizzata su supporti, in modo da non poter essere facilmente visualizzata da terzi;

f. che sia inibito il caricamento automatico di supporti di memorizzazione esterna (a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere inibite funzioni di tipo automount, autostart, autoplay);

g. che l'eventuale connessione bluetooth sia configurata in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate;

h. che l'accesso e/o la sincronizzazione da remoto dell'apparecchiatura con i sistemi dell'Assicurato avvenga solamente tramite gateway autorizzati dall'Assicurato e allineati agli standard di sicurezza aziendali per le connessioni (ad es. tramite Virtual Private Network);

i che l'apparecchiatura disponga di un programma Antivirus con accesso ai sistemi dell'Assicurato per l'aggiornamento;

l che l'apparecchiatura disponga di un programma Firewall aggiornato agli standard di sicurezza dell'Assicurato;

m che il sistema e le applicazioni siano configurati in modo tale da minimizzare le potenziali vulnerabilità (hardening del sistema).

Resta convenuto fra le Parti che s'intende esclusa qualsiasi richiesta di Risarcimento avanzata a titolo personale dal Personale Autorizzato.

14. Cyber terrorismo, Cyber warfare

Si precisa che in caso di Cyber terrorismo e Cyber warfare la Società indennizzerà esclusivamente i Danni indennizzabili che dovessero verificarsi a seguito, in connessione con o in occasione di detti eventi.

SEZIONE COSTI PROPRI

La Società a fronte di presentazione di copia conforme della relativa documentazione fiscale da parte dell'Assicurato, rimborsa i seguenti costi sostenuti a seguito di un qualunque evento di cui al paragrafo "Oggetto dell'Assicurazione".

15. Costi di Rilevazione e investigazione

Compensi e spese documentati e ragionevolmente sostenuti (e comunque non oltre i parametri di mercato) per rilevare l'accadimento di un Sinistro e individuare la causa, l'origine e l'estensione di un evento assicurato.

La Società si riserva la facoltà di valutare la ragionevolezza dei costi sostenuti dall'Assicurato anche con riferimento alle tabelle dei rispettivi Ordini Professionali e/o dei principali operatori di mercato.

16. Costi di notifica

Compensi, costi e spese documentati e ragionevolmente sostenuti per informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le Autorità di settore, della violazione o perdita di Dati e di Dati personali, a seguito di un evento assicurato per un periodo massimo di 185 giorni dalla scoperta di tali eventi.

17. Monitoraggio del credito

Compensi, costi e spese documentati, sostenuti in caso di perdita o manomissione di Dati e Dati personali, per servizi di monitoraggio delle posizioni di credito dei propri clienti, volti a rilevare possibili usi impropri di Dati e Dati personali detenuti legittimamente dall'Assicurato, per un periodo massimo di 185 giorni dalla scoperta di tali eventi.

18. Onorari di consulenti e esperti

Onorari e spese documentati di ingegneri, consulenti informatici, legali (i.e. tecnici forensi) e revisori contabili, necessariamente sostenuti per attività di analisi sugli impatti di business, di reporting e comunicazione interna e esterna, di ripianificazione.

La Società si riserva la facoltà di valutare la ragionevolezza dei costi sostenuti dall'Assicurato anche con riferimento alle tabelle dei rispettivi Ordini Professionali.

19. Perdita di immagine

A parziale deroga dell'art. 31 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", lett. (gg), la Società indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per la cancellazione e/o la deindicizzazione da Internet delle informazioni riguardanti l'Assicurato medesimo al fine di tutelarne il proprio Diritto all'oblio, purché tali attività e spese siano previamente concordate con la Società e comunque secondo principio di equità.

La presente garanzia opera a condizione che in conseguenza di un Sinistro si sia effettivamente verificato un danno all'immagine aziendale, riscontrabile non oltre 30 giorni successivi al Sinistro, con effetto parimenti constatabile in una perdita di Profitto lordo e che le misure assunte siano dirette a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato, e degli eventuali Assicurati aggiunti indicati in Scheda di Polizza, a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Sono comunque sempre escluse tutte le spese indennizzate o indennizzabili a termini di altre sezioni o garanzie prestate con il presente contratto.

20. Costi di sgombero, smaltimento e pulizia

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per sgomberare, trattare, trasportare a discarica e smaltire i residui del Sinistro indennizzabile, nonché tutti i costi relativi alla pulizia delle ubicazioni assicurate o dei siti alternativi dopo che i Sistemi informatici dell'Assicurato vengono riportati a regime, fino al 10% dell'Indennizzo pagabile.

Sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli radioattivi disciplinati dal D. lgs. 17 marzo 1995, n° 230 s.m.i., fino alla concorrenza del 30% di quanto complessivamente dovuto a norma del periodo precedente.

SEZIONE PERDITA DI DATI, ARCHIVI E PROGRAMMI

21. Ricostruzione di archivi

Previo accordo con la Società, questa indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione o il ripristino degli Archivi, dei Dati, anche Personali e dei Programmi perduti o alterati a causa di un qualunque evento di cui al paragrafo "Oggetto dell'Assicurazione".

Si intendono indennizzabili anche i costi documentati, sostenuti per la ricostituzione degli Archivi perduti o alterati non di proprietà dell'Assicurato, sui quali egli operi o che abbia in consegna o custodia. Sono assicurati anche i materiali informatici semilavorati provenienti direttamente dai clienti, purché esistano Copie di sicurezza presso i clienti o i loro mandatari.

22. Somme assicurate

La somma indicata alla Partita Dati della Scheda di Polizza rappresenta il limite massimo di Indennizzo, relativo ai costi da sostenere per la ricostituzione o il ripristino degli Archivi, dei Dati, anche Personali e dei Programmi assicurati a partire dall'ultima Copia di sicurezza.

23. Determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita come segue:

- (i) per gli Archivi, i Dati compresi quelli Personali: si stimano i costi necessari e documentati per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei dati perduti o l'eventuale scansione digitale di documentazione a partire dall'ultima Copia di sicurezza;
- (ii) per i Programmi, si stimano i costi necessari e documentati per la ricerca del danno e il ripristino dei Programmi perduti fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi e calcolati secondo i costi di reimmissione a partire dall'ultima Copia di sicurezza.

A pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo, la ricostituzione o il ripristino devono essere eseguiti, a cura dell'Assicurato:

- entro 180 giorni dalla data del Sinistro, per gli Archivi e i Dati, compresi quelli Personali;
- entro 90 giorni dalla data del Sinistro, per i Programmi.

SEZIONE R.C.T.

24. Violazione Dati e Informazioni riservate

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali e Danni alla persona verificatisi in relazione allo svolgimento delle attività indicate in Polizza sia principali che accessorie o strumentali e conseguenti ai seguenti illeciti:

1. violazione a danno di terzi della Normativa sulla Privacy da parte dell'Assicurato (in qualità di titolare o di responsabile del trattamento ai sensi del codice Privacy) anche da parte di Personale autorizzato;
2. violazione a danno di terzi della Normativa sulla Privacy da parte dal Fornitore di cui o con cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere per legge, anche in via solidale;
3. accesso, uso non autorizzato o divulgazione di Dati, anche personali di Terzi specificamente indicati come riservati ai sensi di accordi specifici, comunque ove raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato per fini inerenti all'attività svolta;
4. violazione del segreto professionale;
5. sottrazione e/o duplicazione di Archivi, Dati e Programmi, comunicazione a terzi non autorizzati o indebita diffusione di Dati, uso improprio e indebito di risorse elaborative, contraffazioni e utilizzo abusivo di Dati, Programmi o Sistemi informatici, compiuti da parte di Personale autorizzato.

25. Violazione della Sicurezza informatica

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali, Danni materiali e Danni alla persona verificatisi in relazione allo svolgimento delle attività indicate in Polizza sia principali che accessorie o strumentali e conseguenti a una violazione da parte di Terzi delle misure di sicurezza poste in essere dall'Assicurato al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei Dati di Terzi che detenga legittimamente, e che si concretizzi in:

- a) un qualunque evento di cui al paragrafo "Oggetto dell'Assicurazione";
- b) un accesso ai Sistemi informatici dell'Assicurato da parte di Personale autorizzato che ne facciano un uso non autorizzato o non lecito .

26. Responsabilità per malware

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali, Danni materiali e Danni alla persona, in conseguenza dell'introduzione nei Sistemi informatici dell'Assicurato e/o di Terzi di Malware realizzati, trasmessi o diffusi da Personale autorizzato e/o Terzi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare danno all'Assicurato o ai suoi clienti.

Si intendono esclusi i danni dovuti a dolo dei preposti dell'Assicurato quali responsabili dell'esercizio o della sicurezza informatica (incluso, quindi, il Personale autorizzato a ciò preposto). Il risarcimento è subordinato alla dimostrazione dell'introduzione e persistenza dei Malware nei Sistemi informatici dell'Assicurato e in quelli dei Terzi che abbiano subito il danno.

27. Danni da interruzione o sospensione d'attività

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi (sempre escluse le attività bancarie e finanziarie), purché conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Restano sempre esclusi dal risarcimento i danni indiretti e le perdite di chance.

28. Attività Multimediali

A parziale deroga di quanto previsto alle lett. (q) e (s) dell'art. 31 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni alla persona verificatisi impiegando, nell'espletamento dell'attività dichiarata in Polizza, media digitali (cioè quando si impiegano i seguenti mezzi multimediali con finalità di comunicazione di massa: siti web; chatroom; e-mail; gruppi di discussione (forum, notizie); blog; servizi di social network) per:

- a) lesione dell'altrui reputazione;
- b) violazione o interferenza del diritto alla riservatezza, divulgazione di fatti privati e appropriazione a fini commerciali dell'identità o dell'immagine di personaggi pubblici;
- c) concorrenza sleale, ma solo se connessa a uno dei fatti indicati ai punti precedenti;
- d) dolo del Personale autorizzato di cui l'Assicurato debba rispondere, in ordine all'attività di creazione e gestione di contenuti digitali.

29. Servizi di pagamento e/o incasso

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile, anche in via solidale, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali in conseguenza o connessione ad eventuali servizi di pagamento, sul presupposto che questi siano resi accessibili alla clientela dell'Assicurato in via accessoria ed avvalendosi di intermediari che operano in Italia, nella città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e la cui attività sia condotta nel rispetto delle leggi applicabili.

30. Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e comunicate per iscritto all'Assicuratore nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati successivamente alla data di Retroattività indicata in Scheda di Polizza.

ESCLUSIONI

31. Rischi esclusi dall'assicurazione

In tutti i casi l'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti da:

- a) un Sinistro che abbia avuto origine in data antecedente a quella di stipula della Polizza, salvi gli effetti eventualmente disposti con clausola di Retroattività;
- b) Circostanze note;
- c) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata e/o comunque degli apicali, institori e procuratori speciali preposti dall'Assicurato all'attività indicata in Polizza;
- d) Personale autorizzato, dipendente o non, già condannato per atti dolosi o fraudolenti – relativi ad attività oggetto della garanzia assicurativa prestata – e del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza;
- e) condotte tenute da Personale autorizzato cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- f) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, guasto di cavi o core internet infrastructure server;
- g) perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perchè queste superano quelle per le quali i server sono progettati, ammenocchè così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;

h) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, usura, deterioramento graduale, qualunque malfunzionamento o errore nella programmazione o errore o omissione nello sviluppo del Sistema Informatico dell'Assicurato o utilizzo di Programmi non sottoposti a test o per i quali l'Assicurato non è stato autorizzato all'uso o carenza di dispositivi di sicurezza per i quali sarebbe dovuto intervenire il contratto di manutenzione per l'hardware o di assistenza tecnica per il software;

i) ogni tipo di operazione (esempio, compravendita, scambio, pagamento o altre negoziazioni) avente ad oggetto denaro (sia per valute quelle aventi corso legale sia per quelle non regolamentate, quali ad esempio il Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);

j) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;

k) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;

l) insolvenza dell'Assicurato e/o del Fornitore;

m) diffusione di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing da parte dell'Assicurato;

n) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque contrari all'ordine pubblico o al buon costume o illeciti;

o) utilizzo di servizi di Cloud Computing;

p) diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;

q) concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;

r) truffe a danni dello Stato e/o di Enti pubblici;

s) diritti di privativa industriale, fra cui, a titolo di esempio, il furto o l'appropriazione, il plagio o comunque l'uso illecito di brevetti, marchi o nomi commerciali, copyright, licenze o qualunque altra forma di proprietà intellettuale;

t) raccolta o acquisizione illegittima di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;

u) qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di Terzi;

v) compensi, costi e spese connessi ad una minaccia al sistema informatico, se non è espressamente richiamata nella Scheda di Polizza la specifica garanzia aggiuntiva;

w) qualsiasi altra causa accidentale non espressamente inclusa nella presente Polizza, fra cui, a mero titolo esemplificativo, incendio, scoppio, terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, alluvione, inondazione. In aggiunta a quanto precede, in relazione alle garanzie prestate con la Sezione Danni da interruzione di attività, la Società non è obbligata al pagamento di alcun Indennizzo a fronte di:

x) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

y) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali scioperi che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali, leggi o regolamenti, disastri naturali;

z) impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;

aa) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare,
bb) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti e approvvigionamenti destinati all'attività descritta in Polizza;
cc) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico o dell'impianto o della ricostituzione delle cose danneggiate o distrutte;
dd) interruzione o anomalie nella distribuzione dell'elettricità e di Internet, cavi, sbalzi di tensione, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del Fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato ovvero mancanza di ordinaria manutenzione del Sistema informatico.

Si intendono inoltre sempre esclusi dall'indennizzo:

ee) i costi e le spese sostenuti per aggiornare e/o migliorare il Sistema Informatico rispetto a quello esistente prima del verificarsi degli eventi di cui al paragrafo "Oggetto dell'Assicurazione";

ff) i costi sostenuti per rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi non derivanti dall'evento di cui al paragrafo "Oggetto dell'Assicurazione";

gg) i costi e le spese di pubblicità, marketing, pubbliche relazioni, divulgazione di notizie e/o manifestazioni e di meeting/seminari/simposi e altre manifestazioni pubbliche comprese le campagne promozionali e simili, posti in essere per ridurre le conseguenze del verificarsi degli eventi di cui al paragrafo "Oggetto dell'Assicurazione";

hh) i danni al Fabbricato e al relativo contenuto, salvo le Cose assicurate;

ii) i danni indiretti (salvo i casi in cui questi siano specificamente contemplati in quanto espressamente inclusi nella copertura) e comunque i danni dovuti a investimenti non eseguiti, perdita di immagine (salvo quanto previsto all'art. 19 "Perdita di immagine"), di fiducia, di mercato ovvero anche perdita di chance, mancato raggiungimento di utili preventivati e perdite derivanti da sparizioni inesplicabili.

Sono specificamente esclusi dalle garanzie prestate con la Sezione R.C.T. i danni per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi di legge, quelli derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie e ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

Salvo che non sia diversamente previsto per iscritto in Polizza, sono esclusi da qualsiasi copertura i settori automobilistico, aeronautico, aerospaziale, petrolio e gas e finanza.

Si intende in ogni caso e sempre esclusa qualsivoglia copertura assicurativa di cui alla presente Polizza in relazione ai seguenti atti, eventi, effetti ed esposizioni:

- attività Offshore, per clienti coinvolti nella ricerca e/o produzione di petrolio e/o gas e/o zolfo e/o uranio.

NORME COMUNI

32. Condizioni di operatività della garanzia

L'operatività dell'Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) che l'Assicurato, all'atto della sottoscrizione della Polizza, non sia a conoscenza di alcun fatto doloso o fraudolento, comunque comportante un Rischio, compiuto o tentato, ovvero metta a disposizione della Società la documentazione inerente a tali atti e il relativo ammontare di danno (anche se solo potenziale), nonché fornisca, al termine di ogni annualità, una documentazione statistica che riassume gli atti riconducibili a fenomeni di Cyber crime, Cyber terrorismo e/o Cyber warfare (tra cui, ad esempio, le tipologie di condotte e/o attacchi tecnologici subiti) occorsi nell'anno;

b) che l'Assicurato adotti politiche di sicurezza inerenti accessi ai Sistemi informatici e Telematici ed agli Archivi subordinati al controllo tramite sistema di autenticazione informatica e previa individuazione dei profili di autorizzazione (limitati esclusivamente al personale incaricato), nonché procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, che siano mantenuti in vigore e in perfetta efficienza per tutta la durata della Polizza controlli esterni e interni, procedure di sicurezza fisica o logica, misure di riconoscimento e di controllo; che l'efficacia di tali misure sia verificata almeno trimestralmente e che di tale attività sia tenuta registrazione;

c) che l'assicurato provveda a predisporre e a conservare copie di sicurezza degli Archivi e che preveda istruzioni organizzative e tecniche per tali salvataggi;

d) che vengano effettuati controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di Programmi non autorizzati, che siano adottati Programmi antivirus e antimalware contro il rischio di intrusione e azione di codici maligni ovvero programmi di cui all'art. 615-quinquies del Codice Penale (dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) da aggiornare con cadenza almeno semestrale, che sia operante un firewall a protezione dei sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o tramite altre reti esterne;

e) che sia installato e operante un Programma per il controllo degli accessi che limiti il numero di possibili tentativi di accesso e registri i tentativi di effrazione e che l'attività dei collegamenti in rete, i collegamenti stessi e il traffico in rete siano controllati e registrati centralmente;

f) che l'Assicurato abbia provveduto tempestivamente all'installazione delle "patch" o degli aggiornamenti più recenti dei programmi per elaboratore, volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e correggerne i difetti;

g) che in caso di Cyber crime , l'Assicurato denunci all'Autorità giudiziaria o di Polizia il fatto e, ove individuabile, il responsabile provando il meccanismo e le modalità del fatto criminoso, ai sensi dell'articolo 50 "Obblighi in caso di Sinistro", lett. b);

h) che per gli impianti elettronici, elettrici e meccanici sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un contratto di manutenzione e che per i Programmi in licenza d'uso sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutto il Periodo di Assicurazione un contratto di assistenza tecnica per il software;

i) che il trasporto delle Copie di sicurezza sia effettuato da Dipendenti dell'Assicurato all'uopo designati o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico assicurate con adeguata copertura trasporti; e che il trasporto stesso sia eseguito mantenendo nel locale di partenza almeno una Copia di sicurezza precedente;

j) che siano designati gli incaricati al trattamento dei dati personali, previa individuazione dell'ambito di trattamento e siano loro impartite istruzioni per tale trattamento;

k) che l'Assicurato organizzi per i Dipendenti e per il Personale autorizzato corsi di formazione periodici adeguati alla prevenzione di accessi abusivi alle reti informatiche e al corretto trattamento dei dati personali, con particolare riferimento a quelli sensibili;

l) che l'Assicurato abbia adottato tutti gli adempimenti previsti dal Codice Privacy, anche con riferimento all'obbligo di informare previamente l'interessato del trattamento dei dati personali che lo riguardano conseguentemente all'utilizzo di Sistemi informatici o telematici o di strumenti elettronici e ne abbia altresì acquisito il relativo consenso ai sensi dell'art. 23 del Codice Privacy, nonché tutti gli adempimenti, le linee guida, le regole, le misure e gli accorgimenti contemplati dai provvedimenti connessi con i trattamenti dell'Assicurato emessi dal Garante privacy;

m) che l'assicurato abbia almeno adottato nonchè documentato tutte le misure minime di sicurezza richieste dal Disciplinare Tecnico di cui all'Allegato B del Codice Privacy;

n) che l'Assicurato abbia formalmente adottato ed efficacemente implementato e aggiornato (oppure si impegni ad adottarlo entro 12 mesi dalla data di decorrenza della Polizza) un idoneo sistema di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs.231/2001 e successive modifiche e integrazioni, con un adeguato protocollo in materia di prevenzione dei reati informatici indicati all'art. 24-bis dello stesso decreto;

o) che l'Assicurato si avvalga di Fornitori che abbiano fornito gli estremi di esistenza e vigenza di adeguata copertura assicurativa in relazione ai servizi prestati a favore del medesimo Assicurato.

In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre due anni dalla cessazione della stessa.

33. Pluralità di Assicurati

Ai fini dell'operatività della Sezione R.C.T., si precisa che qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato per il danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente abbiano sottoscritto altre polizze di assicurazione della responsabilità civile che comprendano il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo – fermi restando i limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

34. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società può assumere a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

35. Fusione – trasformazione – alienazione dell'azienda

Nel caso di fusione della Contraente/Assicurato con una o più altre società, il contratto continua con la società incorporante o con quella che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento della Contraente/Assicurato o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate, incluso il caso di acquisizione da parte di un qualsiasi soggetto terzo di quote /azioni della Contraente/Assicurato o dell'azienda della Contraente/Assicurato, devono essere comunicate dall'Assicurato alla Società per iscritto, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi. Nei 30 giorni successivi la Società ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'Assicurazione, l'Assicurato – fermo l'obbligo del pagamento del Premio per il periodo di Assicurazione in corso - deve informare la Società per iscritto e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa.

L'Assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'Assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 30 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

36. Nuove acquisizioni e/o costituzioni

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato, nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, durante il periodo di validità della presente Polizza, costituisca nuove aziende e/o acquisisca il controllo di altre aziende, ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto ovvero abbia il controllo della gestione operanti nello stesso settore ovvero in settori simili alle attività indicate in Polizza, le stesse nuove ubicazioni e/o aziende costituite e/o acquisite si intenderanno automaticamente comprese in garanzia sempreché:

- l'azienda costituita o acquisita non abbia un valore di affari superiore del 25% rispetto al fatturato consolidato netto dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della Polizza;

- l'azienda costituita o acquisita non produca più del 50% del suo volume di affari da attività negli USA e non operi nel settore bancario/finanziario, delle telecomunicazioni, dell'e-commerce o dell'information technology o in ambito sanitario;

Qualora l'attività delle stesse dovesse risultare sostanzialmente diversa da quanto indicato in Polizza, l'inclusione in copertura sarà invece soggetta ad accordo tra le Parti caso per caso e la Società si riserva il diritto di fissare nuovamente i tassi di Premio e le condizioni e l'effetto dell'inclusione in garanzia delle nuove Società.

Il Premio per tali nuove acquisizioni e/o costituzioni verrà regolato in pro-rata alla fine del Periodo di Assicurazione.

37. Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato è tenuto a darne prontamente avviso scritto all'intermediario che gestisce la Polizza oppure alla Società, e in ogni caso entro 5 giorni lavorativi (a parziale deroga dell'articolo 1913 c.c., che prevede il termine di tre giorni) da quello in cui il Sinistro si è verificato o quando l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi nella raccolta degli elementi utili alla difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

L'Assicurato, in caso di Sinistro, dovrà, inoltre:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;

b) fare, anche ai fini dell'operatività della garanzia, nei 5 giorni successivi al Sinistro, dichiarazione scritta, esposto o denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.;

c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, approntando una esaustiva descrizione delle circostanze e dei calcoli;

e) offrire alla Società tutta la collaborazione e assistenza che ella richieda per la gestione del Sinistro.

Qualora, durante il Periodo di assicurazione, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti, eventi o circostanze che potrebbero dar origine a un Sinistro dovrà fornirne immediatamente notizia scritta alla Società.

38. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

La Società, con il pagamento di qualsiasi Sinistro, si surrognerà, fino a concorrenza dello stesso, nei diritti e nelle azioni che il Contraente/Assicurato ha diritto di esercitare in dipendenza di detto Sinistro e l'Assicurato, ove così richiesto, dovrà riconoscere o cedere alla Società relativi diritti e azioni e comunque fare quanto necessario per tutelare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione di tutti gli atti necessari che consentano alla Società di agire legalmente, se del caso anche in luogo dell'Assicurato.

39. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara danneggiate o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

40. Procedura per la valutazione del danno

Fatto salvo quanto applicabile ai Sinistri indennizzabili a termini della Sezione R.C.T., l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da quest'ultimo designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

41. Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze non comunicate di aggravamento del Rischio; verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 37 "Obblighi in caso di Sinistro".

c) verificare, l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in Polizza;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio smaltimento e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi della Sezione R.C.T..

42. Spese peritali

La Società, nell'ambito dell'Indennizzo ed a fronte di presentazione di copia conforme della relativa documentazione fiscale, rimborsa la parcella del perito di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto dall'art. 40 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di onorari e spese rimaste a carico del Contraente a seguito di eventuale nomina del terzo perito.

La parcella del professionista incaricato dovrà contenere i dettagli utili ad una valutazione di congruità in relazione alla tipologia del Sinistro ed all'impegno effettivamente profuso.

Le spese di cui sopra vengono rimborsate dalla Società entro il limite del 3% dell'importo di danno stimato, come risultante dal processo verbale di perizia, fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo convenuto nella Scheda di Polizza.

Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi della Sezione R.C.T..

43. Cessazione del Rischio. Risoluzione del contratto

La garanzia del presente contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il Premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

44. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) della differenza tra l'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e € 250.000,00 (duecentocinquantamila), a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 500.000,00 (cinquecentomila).

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dell'Assicurato, che lo stesso ha predisposto e avviato la ripresa dell'attività dichiarata in Polizza;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi della Sezione R.C.T..

45. Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo ad eccezione di USA/Canada.

46. Limiti di indennizzo

I limiti e i sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza rappresentano il massimo Indennizzo/Risarcimento per Sinistro, per Sinistro in serie e per Periodo di Assicurazione.

Qualunque sia il numero e l'ammontare dei Sinistri che colpissero la Polizza in uno o più Sezioni, la Società sarà tenuta a pagare solo fino alla concorrenza per Periodo di Assicurazione della somma indicata in Scheda di Polizza come **Limite di Indennizzo aggregato**.

Valgono inoltre le seguenti norme agli effetti del Limite di Indennizzo aggregato, dei limiti e dei sottolimiti, della applicazione della Franchigia o Scoperto e dell'indennizzabilità:

- ogni danno, qualunque sia la data della sua scoperta, va riferito al giorno e all'anno nel quale si è verificato l' Evento iniziale;
-) una serie di danni, commessi da una o più persone anche diverse, ma determinata da uno stesso Evento iniziale va riferita al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'Evento iniziale;
- rientrano in garanzia i Sinistri verificatisi o scoperti durante il Periodo di Assicurazione.

47. Periodo di osservazione

Qualora l'Assicuratore o l'Assicurato recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione gratuito di 60 gg successivi alla data di recesso o di scadenza. La Società fornirà copertura assicurativa per quei Sinistri che, ancorchè originatisi in vigenza di Polizza (cioè entro la data del recesso o della scadenza di Polizza), siano stati denunciati dall'Assicurato alla Società non oltre il periodo di osservazione.

48. Franchigie e Scoperti

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa deduzione per singolo Sinistro della Franchigia o dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

La Franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo/Risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.

Qualora, per lo stesso Sinistro risultino operanti più Scoperti e/o Franchigie in base alla presente Polizza, si procederà come segue:

- per gli Scoperti verrà applicato uno Scoperto massimo del 10%;
- la Franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato;
- i Sinistri in serie vengono considerati un unico Sinistro, pertanto, la Franchigia verrà applicata una sola volta alla prima manifestazione di danno e non già ad ogni Sinistro originato dallo stesso evento.

49. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, determinato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

50. Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di Risarcimento, garantire alcun pagamento o Indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o Indennizzo possa esporre la Società medesima a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, oppure uno dei suoi Stati membri o degli Stati Uniti d'America.

51. Unicità della copertura

Tutte le spese e i danni risarciti o risarcibili a termini di una sezione del presente contratto non possono essere richiesti ai sensi di un'altra sezione di Polizza, non essendo ammessa la duplicazione del Risarcimento/Indennizzo.

GARANZIE AGGIUNTIVE

Si prende e si dà atto, che le presenti garanzie aggiuntive sono da ritenersi sempre operanti:

52. Minaccia al sistema informatico

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato per compensi, costi e spese ragionevolmente sostenute, previo consenso della Società, per assicurare il funzionamento del Sistema informatico in presenza di minacce credibili da parte di terzi di bloccare l'utilizzo in mancanza di pagamento di una somma di denaro o altra minaccia di analoga natura.

Si intende in ogni caso escluso il pagamento di qualunque prestazione, sia essa una somma di denaro o di altra natura, in favore del soggetto dal quale proviene la minaccia.

53. Firma elettronica avanzata

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per Danni patrimoniali cagionati a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza e conseguenti all'adozione di inadeguate soluzioni tecniche (ex art. 57 punto 2 D.P.C.M. 22.02.2013).

L'Assicurazione si intende prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto colposo o doloso di persone con le quali o delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di 500.000,00 Euro specificatamente dedicato, ed opererà in concorrenza.

54. Interdipendenza fornitori

Con la presente estensione si conviene di estendere la garanzia prestata con la Sezione Danni da interruzione di attività come segue:

“Qualora uno degli insediamenti appartenenti a fornitori dell'Assicurato sia colpito da un Sinistro causato da uno degli eventi indennizzabili a termini di Polizza e tale Sinistro causi un'interruzione di attività dell'insediamento stesso, le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per intralcio della propria attività in seguito a detto Sinistro saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente Sezione, entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza”.

55. Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di:

- Amministratori e prestatori di lavoro in genere;
- società controllanti, controllate, collegate, consociate e/o partecipate;
- terzisti, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato e in genere persone e/o società che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato;
- associazioni, patronati ed enti senza scopo di lucro in genere, che possano collaborare con l'assicurato;
- persone giuridiche di cui l'assicurato si avvalga per le sue attività ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva precedentemente all'eventuale sinistro;

CALCOLO DEL PREMIO

POPOLAZIONE	TASSO lordo	Premio Lordo Annuo €uro
16.700 ABITANTI	... per mille	

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto.

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della legge n. 62/2005.